

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRIA, MAZZA, BUFFONI, MORONI, ANIASI, ARTIOLI,
COLUCCI, D'ADDARIO, FERRARINI, LODIGIANI, CRI-
STONI, CAPIELLO, ALBERINI, RENZULLI**

Presentata il 27 luglio 1988

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli eventi catastrofici del 1987 che hanno provocato lutti (53 morti), devastazioni al territorio e forti penalizzazioni al tessuto economico e sociale della provincia di Sondrio e dei territori finitimi, ha proposto all'attenzione del Paese il problema dell'assetto idrogeologico di tutto il territorio con particolare evidenza per quello montano; non a caso, anche a seguito di quell'evento così drammaticamente vissuto dall'opinione pubblica nazionale, il Parlamento ha posto mano con forza all'esame della legge sulla difesa del suolo (ormai di prossima approvazione) e di quella sulle aree naturali protette (per la quale si dovrebbe arrivare a conclusione entro la sessione autunnale).

Questi due dettati legislativi, che per altro non esauriscono il complesso bisogno di « Ambiente » che viene dal Paese, risulteranno comunque fondamentali per la logica della prevenzione del dissesto che è l'unica politica possibile in uno Stato moderno che rifugge finalmente la strategia delle correzioni e delle medicazioni a posteriori.

La provincia di Sondrio e i territori lombardi adiacenti, che hanno subito una devastazione per cause naturali di portata da era geologica ma per molti aspetti prevedibile e per altri riducibile, hanno ricevuto una testimonianza concreta della « vicinanza » dello Stato, attraverso due leggi di emergenza successiva: il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988 n. 159.

Si è provveduto, con queste disposizioni, a far fronte alle manifestazioni più acute del grande ammalato riconoscibile nel territorio di questa regione montana.

Se l'emergenza può dirsi ora superata, resta, altrettanto urgente, da perfezionare la fase di prevenzione dell'ulteriore possibile dissesto e la fase di rinascita di zone che, già cronicamente sottosviluppate nel tessuto economico, hanno subito un colpo che potrebbe rivelarsi mortale dal dissesto del luglio 1987.

Da qui la necessità di una legge organica di intervento che razionalizzando metodi, procedure e merito, assicurati con i buoni risultati la piena garanzia dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse impegnate: senza trascurare che attraverso il presente dettato legislativo che rimanda marcatamente a processi di pianificazione e programmazione delegati alla regione Lombardia, si consegue il primo risultato politico significativo che è quello di uscire dallo stato della decretazione necessitata.

La proposta di legge in esame ha, peraltro, propositi e ambizioni che trascendono l'ambito meramente localistico pur importante e principale.

Si vorrebbe infatti con essa contribuire a delineare un quadro normativo che possa servire di riferimento, pur con tutte le variazioni che si volessero introdurre in sede di esame e approvazione, di come il legislatore debba procedere nell'analisi prima e nell'attuazione poi di una politica di tutela ambientale e prevenzione dal dissesto possibile; per questo il testo proposto si aggancia con evidenza ai dettati legislativi, oggi allo studio della Camera dei Deputati, sulla difesa del suolo e sulle aree protette.

Il settore strutturale dei trasporti e delle comunicazioni viene esaminato negli aspetti viabilistici su gomma e su ferro per quanto attiene la responsabilità statale, provinciale e comunale, non solo in

una visione di collegamento su Milano, ma pensando la provincia di Sondrio nel ruolo di interfaccia lombarda e italiana verso l'Europa (che poi storicamente aveva): la politica dei trafori contenuti nella presente proposta, rendono la legge in esame a valenza regionale e nazionale.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge; l'articolo 2 individua l'impegno economico che lo Stato dovrà affrontare ripartendolo negli anni che vanno dal 1988 al 1993, individua la somma che è urgente impegnare per il 1988 in relazione agli indennizzi da corrispondere ai cittadini colpiti dalle calamità, ripartisce l'impegno economico per la provincia di Sondrio e per gli altri comuni lombardi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1987, subordina l'erogazione delle somme stanziata alla approvazione del Piano per la ricostruzione e il rilancio dei territori colpiti, Piano che viene demandato alla responsabilità di studio, gestione e attuazione della regione Lombardia.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 2 prevede che per il 1989 la regione Lombardia studi, approvi e gestisca un primo stralcio (nell'attesa dell'approvazione del Piano generale) che attui gli interventi più urgenti nel campo del ripristino e della prevenzione del dissesto idrogeologico: lo stralcio costituisce una fase di collegamento tra il periodo della emergenza e quello della programmazione prevista per gli anni 1990-91-92-93.

L'articolo 3 stabilisce lo stanziamento che consentirà alla regione Lombardia di proseguire lo studio del territorio, il Piano di cui agli articoli precedenti avviato in attuazione dell'articolo 1 della citata legge n. 470 del 1987 e fissa in dodici mesi il termine perentorio dell'approvazione del Piano da parte della regione Lombardia, pena l'intervento surrogatorio del Ministro dell'ambiente; i successivi articoli del Titolo I fissano obiettivi e criteri cui, in linea generale, dovrà attenersi la pianificazione della regione; dispongono la individuazione dei soggetti attuatori, la metodologia urbanistica, la disciplina di controllo e verifica degli interventi.

In particolare, all'articolo 5 si individua il bacino idrografico, in armonia con i contenuti della legge sulla difesa del suolo in corso di approvazione, come l'entità territoriale di riferimento per gli interventi idraulici ed idrogeologici; si associa, quindi, al piano delle opere, la previsione di un piano socio-economico di sviluppo per la rinascita della valle che consenta l'uscita definitiva di questa regione italiana da una situazione di endemico sottosviluppo.

L'articolo 6 elenca le forme di intervento attraverso le quali attuare il Piano sia per quanto riguarda la parte territoriale che quella socio-economica.

L'articolo 7 disciplina il coordinamento con il piano paesistico e detta norme per la valutazione dell'impatto ambientale degli interventi previsti dal piano.

Il Titolo II evidenzia le funzioni dei principali soggetti destinatari delle disposizioni della legge mentre il Titolo III contiene le disposizioni programmatiche e finanziarie relative a singoli campi di intervento del piano.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 24 analizzano le varie forme di interrelazioni tra gli interventi sul territorio e la pianificazione urbanistica regionale in essere; tra la futura e la attuale gestione della risorsa acqua; le particolari cautele da adottarsi per le aree protette (Parchi nazionali e regionali).

Per ciascuno degli argomenti trattati vengono formulate ipotesi programmatiche vincolanti per la regione nella fase di stesura per la pianificazione che le è demandata, e disposizioni operative nelle quali si individuano tempi e mezzi per la realizzazione degli interventi previsti.

Il Capo IV si occupa della ricostruzione e degli indennizzi e fissa norme fiscali di agevolazione per gli interventi; si stabilisce, inoltre, lo stanziamento da assegnare alla regione Lombardia entro il 1988 e, per una quota entro il 1989, con il quale si possa procedere alla defini-

tiva corresponsione degli indennizzi agli aventi diritto; l'erogazione della spesa è subordinata all'approvazione di una specifica legge regionale per la quale, peraltro, i lineamenti programmatici dell'articolo 25 fissano criteri e indirizzi.

Il Capo V si occupa delle infrastrutture di comunicazione che sono ritenute fondamentali per lo sviluppo della provincia di Sondrio: esso peraltro assume una dimensione che supera l'interesse provinciale quando ci si occupa dei trafori per la comunicazione della Lombardia con l'Europa.

È sembrata che questa del rilancio della provincia di Sondrio potesse essere l'occasione per una concreta programmazione degli interventi che da molti anni costituiscono parte fondamentale del Piano regionale lombardo dei trasporti su gomma e su ferro.

Al Capo VI ci si occupa di agricoltura con specifico riferimento alle interconnessioni tra questo fondamentale settore primario e il territorio e l'ambiente: ad integrazione degli interventi di indennizzo, forte attenzione viene rivolta alle modificazioni strutturali anche in relazione agli aspetti occupazionali che si rendono necessari per una gestione del territorio che funga da prevenzione del dissesto.

Gli articoli dal 37 al 46 si occupano di interventi a sostegno della economia con particolare attenzione alle connessioni con l'occupazione, di cui le zone disastrose subiscono ancora oggi forti penalizzazioni: gli interventi ipotizzati dalla legge per quanto riguarda il turismo, l'industria, l'artigianato, consentirebbero la definitiva risoluzione di una cronica situazione di sottosviluppo fortemente aggravatasi per effetto delle calamità 1987.

Gli articoli 47 e 48 si occupano di interventi a favore della finanza locale con specifiche provvidenze a favore di quei comuni che per risollevare l'economia e ricostruire l'ecosistema, hanno necessità di una forte presenza dello Stato a sostegno.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

FINALITÀ E STRUMENTI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme volte ad assicurare, nei comuni lombardi colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche nel luglio-agosto 1987, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 5 gennaio 1988, n. 3, una sistemazione organica del territorio e dell'ambiente, l'avvio di un gestione dei medesimi basata sulla prevenzione e sulla razionale utilizzazione delle risorse naturali, nonché la promozione, nelle suddette zone, del rilancio economico e sociale.

ART. 2.

(Risorse finanziarie).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Lombardia un contributo di lire 2.820 miliardi per il periodo 1989-1993, in ragione di lire 220 miliardi per il 1989, lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 e lire 1.300 miliardi per gli anni successivi.

2. I fondi sono assegnati alla regione Lombardia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito della approvazione da parte della regione del piano di ricostruzione e rilancio di cui all'articolo 3 o di suoi stralci operativi.

3. Nell'ambito del contributo di cui al comma 1, lire 200 miliardi per il 1989, lire 600 miliardi per il 1990 e 1991 e lire 1.200 per gli anni successivi sono destinati al finanziamento degli interventi nella provincia di Sondrio, al fine di ricostruire l'ecosistema; di avviare una nuova fase di gestione del territorio e di promuovere lo sviluppo socioeconomico della provincia; lire 20 miliardi per il 1989, lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e lire 100 miliardi per gli anni successivi sono finalizzati agli interventi di sistemazione idrogeologica e di ripristino delle opere pubbliche negli altri comuni lombardi individuati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987. Per la utilizzazione dei finanziamenti si applicano le norme di cui al Titolo III.

4. Al fine di assicurare il completamento del programma di interventi per la difesa del suolo di cui al decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, nonché per le ulteriori opere idrauliche, di difesa del suolo e igienico-sanitarie, individuate come urgenti in un piano stralcio che la regione Lombardia approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 430 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che è integrato della somma di pari importo per il 1989.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la ripartizione della somma di cui al comma 4, nella misura di lire 400 miliardi per la provincia di Sondrio e lire 30 miliardi per gli altri comuni lombardi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987.

6. Per far fronte all'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 27, comma 1, 36, commi 1 e 2, 40, comma 5 e 48, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che è integrato della somma di lire 170 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989.

ART. 3.

(Piano di ricostruzione e rilancio).

1. La regione Lombardia, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, predispone e adotta un piano per la ricostruzione e il rilancio della Valtellina e delle adiacenti zone nelle province di Como, Bergamo e Brescia, di seguito denominato Piano, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati, delle forze sociali e gli apporti tecnici degli enti e aziende statali competenti a realizzare il piano stesso. Il piano adottato è trasmesso al Ministro dell'ambiente che, entro 60 giorni, può presentare proprie osservazioni.

2. Il piano è approvato dalla regione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo di lire 10 miliardi a favore della regione Lombardia per il 1988.

ART. 4.

(Contenuto del piano).

1. Il piano di cui all'articolo 3 assicura:

a) la salvaguardia del territorio della provincia di Sondrio, della Val Brembana e delle adiacenti zone delle province di Como, Bergamo e Brescia, colpite dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987, attraverso le necessarie opere di riassetto idrogeologico e di tutela ambientale;

b) la ricostruzione e la riorganizzazione degli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio, nonché di ogni altra infrastruttura di urbanizzazione primaria

e secondaria, della provincia di Sondrio, della Val Brembana e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia;

c) la ricostruzione, l'ammodernamento e l'estensione dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio, con priorità per gli interventi diretti al ripristino di condizioni normali di accesso ai comuni dell'alta Valtellina;

d) la riattivazione e il sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole, turistiche, artigianali e manifatturiere in una prospettiva di sviluppo della provincia di Sondrio, assicurando una fattiva verifica di fattibilità fra produzione e ambiente.

2. Il piano deve inoltre:

a) individuare i soggetti competenti e le procedure per l'attuazione degli interventi, secondo le modalità di cui all'articolo 10;

b) indicare la localizzazione degli interventi, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il piano si attiene ai seguenti criteri:

a) attuare la sperimentazione di procedure e di strumenti di intervento che possono essere estesi ad altre aree della montagna lombarda;

b) costituire strutture e procedure permanenti di programmazione e di gestione che consentano una razionalizzazione ed una integrazione delle scelte degli operatori pubblici e privati;

c) garantire la connessione tra scelte territoriali e socio-economiche e recepire le stesse negli elaborati grafici e nelle norme del Piano territoriale;

d) prevedere strumenti atti a consentire una rapida attuazione degli interventi, quali la programmazione per pro-

getti e la individuazione, all'interno di questa, di modalità, strumenti e soggetti di gestione.

4. Ai fini della redazione del piano la regione utilizza i piani e i programmi già predisposti dalla medesima e dagli enti locali, opportunamente modificandoli, integrandoli e coordinandoli.

5. Al fine di garantire l'avvio degli interventi di ricostruzione già previsti dai programmi regionali vigenti e coerenti con le finalità del piano, la regione può approvare stralci operativi del piano stesso.

ART. 5.

(Articolazione del piano).

1. Il piano, di cui all'articolo 3, si articola in:

a) piani di bacino, che individuano vincoli, opere e interventi di carattere idrogeologico ed ambientale e producono gli stessi effetti del piano territoriale regionale;

b) piano di sviluppo socio-economico che individua gli interventi nei settori dei servizi sociali e sanitari e della creazione delle infrastrutture a supporto dei settori produttivi e della gestione di questi ultimi; gli strumenti economici e gli interventi finanziari rivolti a favorire gli insediamenti produttivi; la quota di intervento delle partecipazioni statali;

c) programma degli investimenti pubblici, che assegna i finanziamenti in rapporto alle singole opere e infrastrutture di cui alle lettere a) e b).

ART. 6.

(Attuazione del piano).

1. Il piano si attua attraverso le seguenti forme di intervento:

a) finanziamenti a favore delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Bre-

scia, per la realizzazione delle opere pubbliche inerenti al riassetto idrogeologico, alla regimazione delle acque, alla difesa del suolo, all'edilizia residenziale pubblica e alla edilizia con caratteristiche agricole, agrituristiche e di presidio del territorio di montagna, alla viabilità, ai trasporti e ai servizi civili e di urbanizzazione in genere;

b) finanziamenti a favore delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, per il ripristino, la ristrutturazione e la rilocalizzazione territoriale, ove necessaria, degli immobili e dei nuclei abitativi, per gli indennizzi alle unità immobiliari danneggiate per effetto dei necessari interventi effettuati nella fase dell'emergenza, nonché per gli interventi di restauro degli immobili aventi interesse culturale;

c) contributi per investimenti in forme associative, cooperative e consortili fra imprese da attuarsi nella provincia di Sondrio, coll'osservanza di quanto previsto alla lettera e), da concedersi secondo modalità differenziate per aree territoriali e comparti produttivi e con priorità per le piccole e medie imprese che aumentino i livelli occupazionali della popolazione residente alla data del 18 luglio 1987;

d) incentivi per il sostegno della domanda di beni, prodotti e servizi offerti nella provincia di Sondrio caratterizzanti il sistema socio-economico della stessa;

e) fornitura di servizi reali a favore della provincia di Sondrio per innovazione tecnologica e ricerca applicata specie per attività integrate agricoltura-turismo-ambiente o incentivi per la fornitura e l'acquisto degli stessi servizi;

f) contributi straordinari alle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, nonché ai comuni e alle comunità montane delle zone colpite, per il ripristino dei servizi amministrativi e sociali ed il loro adeguamento alle mutate condizioni dei luoghi, nonché contributi straordinari ad integrazione dei bilanci degli

enti per il recupero ed il mantenimento delle ordinarie condizioni di equilibrio economico-finanziario;

g) corresponsione di un contributo straordinario per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite nelle province di Como, Bergamo e Brescia, sulle quali abbiano gravato oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge n. 470 del 1987, sempre che tali oneri siano documentati sulla base delle scritture contabili previste dalla legge.

ART. 7.

(Coordinamento con il Piano paesistico regionale e valutazione d'impatto ambientale).

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il piano e gli interventi in esso previsti devono essere coordinati agli obiettivi, ai criteri e ai programmi di intervento previsti dal piano territoriale paesistico della regione. La coerenza con il piano paesistico di ogni intervento previsto dalla presente legge deve essere verificata al momento stesso dell'approvazione da parte della regione di ogni piano o programma di intervento, nonché, previa definizione normativa regionale, per tutti quegli interventi che richiedano particolare attenzione rispetto al loro impatto ambientale, attraverso la obbligatoria procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Nelle more dell'adozione del piano paesistico regionale, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3, sono soggetti ad autorizzazione da parte di un comitato formato dal presidente della regione Lombardia o suo delegato, da un

rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal presidente della provincia e dal sindaco competenti per territorio, o loro delegati. Per il funzionamento del comitato è necessaria la presenza di tre membri. In caso di parità prevale il voto del presidente della regione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande. Decorso tale termine essa si intende rilasciata.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alle opere da eseguirsi in luoghi diversi dal territorio individuato dalla presente legge, se attinenti a strade d'accesso al predetto territorio.

ART. 8.

(Strumenti per la formazione del Piano e la sua realizzazione).

1. Per la predisposizione del piano e per gli adempimenti conseguenti, la regione istituisce un apposito ufficio di piano anche mediante l'utilizzo di consulenti esterni atti a garantire alta competenza professionale nei settori considerati.

2. La regione, al fine di garantire apporti tecnico-scientifici adeguati, può stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca pubblici e privati o con gruppi di professionisti.

3. L'ufficio di piano predispone il piano, gli studi e gli atti preparatori, gli atti necessari per la sua verifica con particolare riferimento agli accordi di programma. L'ufficio coordina altresì gli studi e gli incarichi di cui al comma 2.

4. La regione, al fine di garantire il raccordo tra l'ufficio piano, gli altri uffici regionali e gli uffici degli enti locali e degli enti ed aziende statali interessati alla predisposizione del piano ed alla sua realizzazione, convoca apposite conferenze dei servizi.

ART. 9.

(Finanziamento del piano).

1. Il piano è finanziato con i fondi di cui all'articolo 2, degli enti e aziende statali interessati, secondo le modalità di cui al Titolo III.

ART. 10.

(Attuazione degli interventi).

1. La regione Lombardia individua gli interventi da effettuarsi dall'amministrazione o da enti statali e i relativi finanziamenti e definisce le direttive e gli indirizzi necessari per coordinare tali interventi con quelli attuati dalla regione e dagli enti locali.

2. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la regione Lombardia si avvale delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, territorialmente interessati, distribuendo fra questi i relativi compiti operativi anche in deroga al riparto ordinario delle competenze in vigore, nonché delegando o sub-delegando a tali enti l'esercizio delle funzioni necessarie o stipulando accordi di programma o altre convenzioni o intese operative e disponendo ogni altra modalità di collaborazione fra più soggetti per l'effettuazione di attività di interesse comune. Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 1 vengono individuati gli interventi da effettuarsi dalle amministrazioni statali e dagli enti nazionali ed i relativi finanziamenti, nonché gli indirizzi e le direttive necessarie per coordinare gli interventi con quelli attuati direttamente dalla regione o dagli enti locali.

3. In caso di inerzia dei soggetti preposti alla attuazione degli interventi, la regione Lombardia esercita potere sostitutivo. A tal fine, essa istituisce un nucleo ispettivo di verifica dell'attuazione degli interventi, con il compito di riferire sullo

stato di avanzamento delle opere e sulla coerenza degli interventi con gli obiettivi prefissati di sviluppo sociale, economico e territoriale.

TITOLO II.

I SOGGETTI

ART. 11.

(Ministro dell'ambiente).

1. Il Ministro dell'ambiente ha funzione di promozione e di verifica in ordine all'approvazione della presente legge, garantisce il raccordo tra azione della regione e azione dello Stato, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione trasmette al Ministro dell'ambiente copia degli atti, ancorché non esecutivi, adottati in attuazione della presente legge.

3. Qualora alla adozione del piano provveda in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ad esso sono demandati anche gli adempimenti conseguenti.

ART. 12.

(Regione Lombardia).

1. La regione Lombardia predispone, adotta e approva il piano e gli eventuali stralci operativi, coordina il complesso della azione di ricostruzione, assegna i fondi ai soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano e realizza le opere di propria competenza.

2. La regione Lombardia ha potere di direttiva nei confronti degli enti e delle aziende statali competenti a realizzare gli interventi previsti nel piano.

3. In deroga alle norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 la valutazione sotto il profilo dell'impatto ambientale degli interventi e delle opere da realizzare in attuazione del piano è operata dalla regione Lombardia. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è abrogato.

ART. 13.

(ANAS, Ente ferrovie dello Stato, ENEL).

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade, l'Ente ferrovie dello Stato e l'Ente nazionale per l'energia elettrica, provvedono all'attuazione degli interventi previsti nel piano che rientrino nelle rispettive attribuzioni ordinarie.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla regione i propri programmi interessanti la zona oggetto della ricostruzione.

TITOLO III.

INTERVENTI IN CAMPI SPECIFICI

CAPO I.

URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO,
OPERE PUBBLICHE.

ART. 14.

(Revisione degli strumenti urbanistici).

1. La regione Lombardia predispone contestualmente al piano per la ricostruzione e il rilancio della provincia di Sondrio, o anche con specifici atti, gli indirizzi e le direttive per la revisione coordi-

nata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica interessanti il territorio della provincia di Sondrio e i territori dei comuni colpiti delle province di Como, Bergamo e Brescia.

ART. 15.

(Sub bacini idrografici dell'Adda e del Brembo).

1. Il bacino dell'Adda, in provincia di Sondrio, e il bacino del Brembo sono dichiarati sotto-bacini regionali del bacino idrografico del Po. Sono di conseguenza delegate alla regione Lombardia le seguenti funzioni amministrative, limitatamente ai predetti sotto-bacini:

- a) formazione, revisione e aggiornamento del piano di sotto bacino;
- b) opere idrauliche di seconda e di terza categoria;
- c) risorse idriche.

2. Il sotto-bacino dell'Adda comprende anche i corsi d'acqua del Mera, del Liro, dello Spol, del Federia e del Val di Lei.

ART. 16

(Piani di sub-bacino idrografico).

1. In attesa dell'approvazione della legge organica recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la regione Lombardia, d'intesa con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani di sistemazione idraulica e idrogeologica dei sub-bacini di cui all'articolo 15. Tali piani sono finalizzati ad eliminare progressivamente i pericoli dovuti a frane, alluvioni, valanghe, scoscendimenti.

2. I piani devono contenere:

a) un quadro conoscitivo aggiornato dei sistemi fisici, relativi rispettivamente all'intero territorio della provincia di Sondrio ed al territorio della val Brembana;

b) l'individuazione della gravità e dell'estensione dei dissesti in atto e potenziali e delle relative cause, con indicazione puntuale dei sistemi di monitoraggio da porre in essere per la creazione di un efficace controllo dinamico delle zone interessate da dissesti in atto o possibili;

c) l'indicazione delle opere necessarie per evitare pericoli di inondazione;

d) la previsione delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di bonifica idraulica, di bonifica agraria, compresi i terrazzamenti dei vigneti, di rimboschimento;

e) ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

f) i tempi necessari per l'inizio e il completamento degli interventi con le relative priorità;

g) l'indicazione delle zone soggette a speciali vincoli onde sottoporre a interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico gli insediamenti esistenti e quelli previsti dalla vigente pianificazione urbanistica;

h) l'indicazione degli interventi soggetti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale e, ove tali interventi siano di immediata realizzazione, la relazione dei relativi studi.

3. I piani devono altresì indicare, in relazione alla necessità di dare maggiore elasticità al sistema idraulico della Valtellina e della Val Brembana, le aree golene ed i bacini di compensazione necessari.

4. Per la stesura dei piani di cui al presente articolo, o di integrazioni ad essi ove già esistenti, la regione deve avvalersi

di apporti scientifici e professionali adeguati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8.

5. Dalla data di pubblicazione della delibera regionale di adozione dei piani si applicano su tutto il territorio interessato le misure di salvaguardia, secondo la normativa statale vigente per i piani regolatori comunali.

6. La regione, entro trenta giorni dalla data di adozione dei piani, comunica ai comuni e alle comunità montane, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte, nel perimetro dei piani, le indicazioni e le prescrizioni in essi contenute.

7. I comuni e le comunità montane sono tenute ad adottare, entro un anno dalla comunicazione di cui sopra, le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni e prescrizioni dei piani.

8. La regione può predisporre e autorizzare, prima dell'approvazione dei piani di sotto-bacini relativi, interventi di cui alle lettere c), d), ed e) del comma 2, nel caso di riconosciuta urgenza ed indifferibilità.

ART. 17.

(Attuazione degli interventi di difesa e sistemazione idraulica).

1. Al fine di provvedere alle particolari, straordinarie esigenze di tutela e salvaguardia del territorio e della sicurezza degli abitanti della provincia di Sondrio, le opere relative a lavori ed interventi di difesa e sistemazione idraulica sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, l'ente competente alla realizzazione delle predette può derogare alle norme vigenti, comprese quelle sulla contabilità dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e ogni altro da effettuare in provincia di Sondrio per lavori conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, sono affidati a imprese di costruzione o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico-

imprenditoriale, con preferenza, a parità di condizioni, per quelle aventi sede in provincia di Sondrio, o ivi operanti alla data del 17 luglio 1988 o per i consorzi o associazioni anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese aventi sede in provincia di Sondrio.

ART. 18.

(Risorse finanziarie).

1. Nell'ambito del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e trasferite alla regione Lombardia le seguenti quote di finanziamenti:

a) per l'esecuzione di opere idrauliche e di difesa del suolo nella provincia di Sondrio, lire 1.600 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e lire 800 miliardi per gli anni 1992 e 1993;

b) per la realizzazione nella provincia di Sondrio di impianti igienici e sanitari di competenza della regione Lombardia e degli enti locali, lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 e lire 20 miliardi per il 1992-1993;

c) per l'esecuzione di opere idrauliche e di difesa del suolo negli altri comuni lombardi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987, lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 e lire 60 miliardi per il 1992-1993;

d) per l'esecuzione di impianti igienici e sanitari da realizzare negli altri comuni lombardi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987 di competenza della regione Lombardia e degli enti locali, la somma di lire 12 miliardi per il periodo 1990-1993, in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1991 e di lire 6 miliardi per i restanti anni.

CAPO II.

CONCESSIONI DI ACQUA,
IMPIANTI IDROELETTRICI, ENERGIA.

ART. 19.

(Concessioni di acque pubbliche).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le concessioni di acque pubbliche già rilasciate per la produzione di energia elettrica interessanti i sub-bacini idrografici di cui all'articolo 15 sono sottoposti a revisione al fine:

a) di verificare la corrispondenza tra le quantità d'acqua effettivamente captate nonché le modalità di captazione e quelle previste dalla concessione;

b) di garantire comunque, mediante diversi criteri di gestione, captazione, utilizzazione idroelettrica e rilascio delle acque e mediante modificazione della concessione, un minimo vitale di deflusso a valle dei punti di presa, ai fini della salvaguardia dell'ecosistema, della protezione delle acque sotterranee, degli usi potabili e igienico-sanitari, del mantenimento e della risalita dell'ittiofauna, della protezione della natura, della irrigazione agricola; qualora le modificazioni introdotte comportino oneri per le società concessionarie, possono essere previsti corrispondenti indennizzi ai concessionari, con oneri da porre a carico del bilancio dello Stato;

c) di obbligare i concessionari ad installare a loro spese apparecchiature atte a misurare le portate minime e massime dei corsi d'acqua, onde poter costantemente controllare che il quantitativo d'acqua rilasciato corrisponda a quanto stabilito dai disciplinari di concessione revisionati.

2. I disciplinari di concessione devono altresì prevedere l'obbligo per il concessionario di far defluire, in determinati periodi, a valle dei punti di presa, quantitativi d'acqua maggiori rispetto al minimo vitale, al fine sia di garantire periodicamente la pulizia dei torrenti e dei fiumi sia di assicurare, ove del caso, un'attrattiva ambientale connessa allo sviluppo turistico dell'area considerata.

3. Fino alla completa revisione dei disciplinari di concessione di cui al comma 1, possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica nei sub-bacini idrografici.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2 si applicano permanentemente nelle aree naturali protette e nelle zone comprese nel programma nazionale delle aree naturali protette.

5. I piani di sub-bacino idrografico di cui all'articolo 16, in stretto coordinamento con il piano paesistico regionale, definiscono i criteri per la concessione di nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, al fine di renderle coerenti al generale obiettivo dell'uso plurimo delle acque, e con particolare riguardo alla difesa ed alla valorizzazione degli aspetti igienico-sanitari, ambientali e paesaggistici.

6. Le società concessionarie sono tenute a comunicare preventivamente ai sindaci competenti per territorio e all'ufficio speciale del servizio idrografico, di cui all'articolo 22, la programmazione di esercizio degli impianti idraulici, compresa la quantità dei rilasci d'acqua a valle dei punti di prelievo nonché ogni altra notizia sulle manovre idrauliche, sul livello delle dighe e dei bacini e sulle precipitazioni atmosferiche.

7. Nei confronti delle società autoproduttrici di energia elettrica non si applicano, per gli impianti di loro proprietà ubicati nei comuni oggetto della presente legge, le norme di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529.

8. I bacini idroelettrici devono poter essere utilizzati, su richiesta della regione, anche ai fini della regolazione dei flussi idrici in particolari circostanze di emergenza.

ART. 20.

(Commissione tecnica per la verifica dei manufatti).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici costituisce una commissione tecnica con il compito di procedere ad una verifica delle condizioni dei manufatti di proprietà delle società idroelettriche operanti nei comuni oggetto della presente legge.

2. Nella commissione devono essere presenti tecnici nominati dalla regione Lombardia, dalle province di Sondrio, Bergamo e Brescia e dai consorzi bacini imbriferi montani costituiti nelle zone interessate. La commissione deve predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una relazione sullo stato delle opere e sulla loro sicurezza.

ART. 21.

(Centrale idroelettrica di Monastero).

1. In attesa della verifica di cui all'articolo 20 è sospeso l'esercizio della centrale idroelettrica di Monastero di proprietà dell'ENEL.

2. Per quanto riguarda la struttura di cui al comma 1 deve essere trovata una soluzione in accordo con gli enti locali interessati che diano garanzia di risoluzione ai seguenti problemi:

- a) precarie condizioni degli argini;
- b) continue infiltrazioni degli argini permeabili alla campagna;
- c) variazione al microclima dei cinque comuni su cui insiste l'invaso.

ART. 22.

*(Ufficio speciale per la Valtellina
del servizio idrografico).*

1. Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali di cui alla legge sulla difesa del suolo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un ufficio speciale del servizio idrografico nazionale per la Valtellina.

2. Tale ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

a) raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati idrografici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi del territorio delle Alpi centrali;

b) studi e ricerche per la conoscenza dell'ambiente fisico, per il migliore uso intersettoriale delle acque pubbliche e per l'utilizzo, a fine di regolazione dei flussi idrici, dei bacini idroelettrici esistenti;

c) vigilanza e controllo sugli impianti idroelettrici e sul rispetto da parte delle società idroelettriche dei disciplinari di concessione;

d) consulenza tecnico-scientifica alla regione ed agli enti locali;

e) svolgimento delle funzioni di osservatorio idrogeologico e di monitoraggio delle situazioni a rischio, anche in coordinamento con il servizio geologico della regione Lombardia con propria legge.

ART. 23.

(Energia).

1. Per le reti energetiche, il piano deve prevedere prioritariamente la metanizzazione delle zone colpite in provincia di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia ed il completamento dei programmi di elettrificazione rurale e agrituristica delle zone montane.

2. Ferma l'osservanza delle norme che disciplinano il Fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO) verrà data priorità, nella ripartizione del fondo per l'anno 1989, all'investimento occorrente per il collegamento della Valtellina alla rete metanifera nazionale, nonché per la realizzazione del progetto di metanizzazione del Valsassina, Valtellina, Val Chiavenna e Alto Lario, di cui alla delibera della giunta regionale 25 luglio 1986, n. 11767.

CAPO III.

AREE NATURALI PROTETTE.

ART. 24.

(Parchi).

1. Nell'ambito del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnata alla regione Lombardia una quota di lire 50 miliardi per il quinquennio 1989-1993, in ragione di lire 10 miliardi annui, destinata al finanziamento degli enti di gestione dei parchi regionali interessanti territorialmente i comuni oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

2. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte della regione Lombardia di un piano regionale delle aree naturali protette che, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla futura legge in materia di disciplina delle aree naturali protette, è finalizzato in particolare:

a) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale, anche attraverso la rimissione di fauna selvatica;

b) agli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo per l'utilizzazione sociale delle aree naturali protette anche attraverso la creazione di attrezzature per scopi turistici, compatibili con la destinazione del territorio e le prescrizioni del piano dell'area protetta: la siste-

mazione e la segnaletica dei sentieri e la realizzazione di itinerari e di circuiti escursionistici, la realizzazione di rifugi e punti di sosta e di ristoro, la promozione turistica dei parchi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso al parco nazionale dello Stelvio un contributo di lire 25 miliardi per il quinquennio 1989-1993 in ragione di lire 5 miliardi annui a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1. L'utilizzazione del contributo avviene previa consultazione delle amministrazioni dei comuni delle province di Sondrio e Brescia territorialmente interessati e, dal momento dell'adeguamento del regime del parco alle disposizioni della legge di cui al comma 2, secondo le modalità in quella sede definite.

CAPO IV.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO, INDENNIZZI E OPERE PUBBLICHE.

ART. 25.

(Contributi e indennizzi per la ricostruzione).

1. La regione provvede alla concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari e di indennizzi per i beni mobili e i veicoli, distrutti o danneggiati dalle calamità del luglio e agosto 1987 o per effetto degli interventi sul territorio che, necessitati dall'emergenza, abbiano causato danni agli immobili.

2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso ai proprietari, residenti o no, di tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale colpite nella loro complessità organica senza alcuna differenziazione tra residenza e titolo principale o no. La regione stabilisce criteri e parametri per tali contributi.

3. L'indennizzo per i beni mobili di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 40 milioni per ogni singola

unità abitativa e deve essere correlato al numero di vani e dei componenti il nucleo familiare.

4. L'indennizzo per i veicoli di cui al comma 1 deve essere commisurato alla loro vetustà ed alla cilindrata.

5. La regione concede contributi agli enti locali per il ripristino o la ricostruzione di opere ed edifici pubblici distrutti o danneggiati nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tali contributi devono coprire il totale della spesa ritenuta ammissibile dalla regione Lombardia o, per sua delega, dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

ART. 26.

(Agevolazioni fiscali).

1. Per tutte le operazioni finalizzate alla ricostruzione edilizia nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 si applicano, anche con effetto retroattivo, le seguenti agevolazioni fiscali:

a) domande, atti, provvedimenti, contratti e documentazione sono esenti dall'imposta di bollo di registro, ipotecarie, catastali, dell'INVIM, delle tasse di concessione governativa; è fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito;

b) agli effetti dell'IVA non sono considerate le cessioni di beni, le prestazioni di servizi anche professionali, le cessioni o prestazioni relative all'attuazione delle operazioni di cui sopra, fermo restando l'obbligo di fatturazione e registrazione.

ART. 27.

(Disposizioni finanziarie).

1. A titolo di contributo sulla spesa relativa agli indennizzi da corrispondere ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 è

concesso alla regione Lombardia un finanziamento di lire 40 miliardi per il 1988 e di lire 10 miliardi per il 1989, a carico del Fondo per la protezione civile.

ART. 28.

(Interventi sugli immobili di interesse storico-artistico).

1. A valere sul contributo di cui all'articolo 2, comma 1 per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria degli immobili aventi interesse storico e artistico siti nei comuni lombardi oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

CAPO V.

TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

ART. 29.

(Obiettivi).

1. Obiettivo primario per lo sviluppo economico-sociale e territoriale delle zone colpite dagli eventi del luglio e agosto 1987 è quello di dotare la provincia di Sondrio di collegamenti autonomi con gli altri sistemi insediativi delle province di Como, Bergamo, Brescia, Bolzano e dei Cantoni Ticino e Grigioni, in modo da determinare la costituzione di un'area urbana bacino economico e produttivo intervallivo a supporto delle integrazioni insediative, produttive e di servizio.

2. Per quanto riguarda la viabilità e i trasporti, i programmi regionali per la viabilità e i trasporti devono coordinarsi tra di loro nonché con le previsioni del piano decennale per la viabilità e i relativi piani di attuazione triennale.

3. I progetti attuativi delle opere nel campo della viabilità e trasporti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 7 sulla base di studi effettuati a cura e con onere dell'ente progettante l'opera, e devono comunque privilegiare interventi di riorganizzazione funzionale della viabilità esistente, riducendo al minimo necessario l'impegno di nuovo territorio.

ART. 30.

(Viabilità provinciale e comunale).

1. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, per la sistemazione delle strade provinciali e comunali nella provincia di Sondrio è assegnato alla regione Lombardia un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990 e 1991 e di lire 40 miliardi per il 1992-1993; per la sistemazione delle strade provinciali e comunali, negli altri comuni lombardi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987, è assegnato alla regione Lombardia un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990 e 1991 e di lire 10 miliardi per il 1992-1993.

ART. 31.

(Trafori).

1. Per la realizzazione del traforo stradale dello Stelvio tra la provincia di Sondrio e la provincia di Bolzano è autorizzata per gli anni 1989-1996 la spesa di lire 2.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989, di lire 500 miliardi per l'anno 1990 e di lire 1.490 miliardi per gli anni successivi.

2. Per la realizzazione del traforo sommitale del valico di Monte Spluga nonché del traforo del Monte di S. Fedelino tra la provincia di Como e la Val Chiavenna inferiore, è autorizzata per gli

anni 1989-1996 la spesa di lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'ANAS in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1989, 100 miliardi per l'anno 1990 e lire 390 miliardi per gli anni successivi.

3. Per la realizzazione del traforo stradale detto del Mortirolo, fra l'alta Valtellina di Tirano e l'alta Val Camonica, è autorizzata per gli anni 1989-1996 la spesa di lire 1.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'ANAS in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 250 miliardi per l'anno 1990 e lire 645 miliardi per gli anni successivi.

4. Per la realizzazione del traforo stradale detto di S. Iorio fra l'alto Lario e la valle di Mesocco è disposto per gli anni 1989-1996 lo stanziamento di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'ANAS in ragione di un miliardo per l'anno 1989, lire 50 miliardi per l'anno 1990 e lire 149 miliardi per gli anni successivi.

ART. 32.

(*Ferrovie*).

1. L'Ente ferrovie dello Stato destina all'interno del proprio programma pluriennale di interventi, la somma aggiuntiva di lire 10 miliardi annui nel quinquennio 1989-1993 per il potenziamento del tratto Lecco-Tirano e del tratto Colico-Chiavenna, sia attraverso la realizzazione di nuove armature, sistemi di sicurezza, nuove aree di incroci di treni, sia attraverso la eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti, con priorità per i tratti Colico-Chiavenna e Colico-Sondrio.

2. Per la realizzazione del traforo ferroviario dello Spluga fra la provincia di Sondrio e il territorio elvetico, è autorizzata per gli anni 1989-1996 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei tra-

sporti per essere trasferita all'Ente ferrovie dello Stato, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 200 miliardi per l'anno 1990 e lire 600 miliardi per gli anni successivi.

ART. 33.

(Trasporti fluviali).

1. Nell'ambito del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, per la realizzazione di un'area portuale attrezzata da attuare nel comune di Colico o in altro comune individuato dal Piano, finalizzata a integrare il sistema di comunicazione commerciale in acqua, dell'asta del Po con l'alto Lario, è disposto per gli anni 1989-1993 un finanziamento alla regione Lombardia di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno dal 1989 al 1991 e di lire 10 miliardi per i rimanenti anni.

CAPO VI.

AGRICOLTURA.

ART. 34.

(Lineamenti programmatici).

1. Per il settore agricolo e forestale il Piano di cui all'articolo 3 deve individuare specifici interventi che, in armonia con le direttive e gli indirizzi emanati dalla regione per la revisione coordinata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica deve prevedere:

a) la ricomposizione fondiaria agevolata;

b) il censimento delle terre incolte anche al fine di promuovere la costituzione di unità produttive idonee;

c) la determinazione delle zone nelle quali la durata minima dei contratti di affitto con cooperative di lavoro è ridotta a sei anni, anche in assenza dei presupposti indicati nell'articolo 3 della legge 3

maggio 1982, n. 203 e il relativo canone sia sostituito con una partecipazione agli utili nella misura pattuita;

d) piani zionali di recupero e sviluppo agricolo, rivolti anche a dotare le aree considerate di servizi civili e di infrastrutture adeguate, quali le infrastrutture di regolamentazione-riutilizzo dei residui della lavorazione e zootecnia, ivi compresi impianti per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

e) programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale di ripopolamento faunistico e di riequilibrio dell'ecosistema; ove gli interventi siano eseguiti da parte della regione o di altri enti pubblici su boschi non mantenuti dai proprietari, le spese corrispondenti tengono luogo dell'indennità di occupazione eventualmente dovuta nei limiti del relativo importo;

f) il finanziamento di piani di miglioramento aziendale, nell'ambito dei piani zionali di cui alla lettera *d)*;

g) la concessione di aiuti di avviamento a cooperative di lavoro, nonché ad associazioni di agricoltori aventi lo scopo di fornire i servizi alle aziende agricole;

h) la corresponsione dell'indennità compensativa secondo le leggi e le norme vigenti.

2. Per le imprese agricole devono essere previsti contributi sulle operazioni di indebitamento attuate anche mediante locazione finanziaria, in essere alla data del 18 luglio 1987 alle attività produttive che abbiano subito rallentamenti in seguito agli eventi calamitosi.

3. Per il territorio della provincia di Sondrio e per la Valle Brembana la regione definisce e promuove un programma di sviluppo dell'agricoltura montana, anche quale sperimentazione di una nuova politica per la montagna lombarda, volta a mantenerne un adeguato presidio umano e ad evitarne l'abbandono ed il conseguente degrado. Tale programma deve prevedere sia interventi diretti dagli enti pubblici (anche di nuova

impostazione di modelli di utilizzo delle risorse del settore), sia aiuti agli operatori privati, indirizzati anche alla riduzione dei costi ed all'incremento dei redditi. Esso deve in particolare interessare i settori della zootecnia, della piscicoltura dell'utilizzo dei boschi, anche mediante l'alternanza prato-bosco, della viticoltura e della frutticoltura.

4. La regione è autorizzata ad istituire una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali del territorio di montagna. L'indennità è subordinata all'impegno del coltivatore a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni e a svolgere, sotto la direzione del comune, lavori di piccola manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua.

5. La misura annua di tali indennità è la seguente:

a) lire 3 milioni per ogni ettaro di terreno coltivato a vigneto;

b) lire 2 milioni per ogni ettaro di prato falciato sui maggenghi aventi pendenza maggiore del 15 per cento;

c) lire 2 milioni per ogni ettaro di bosco coltivato;

d) lire 1 milione per ogni unità di bestiame bovino adulto allevato;

e) lire 600.000 per ogni unità di bestiame bovino inferiore ai 2 anni allevato;

f) lire 150.000 per ogni pecora o capra allevata;

6. L'indennità compensativa per il bestiame è subordinata all'utilizzo per almeno 60 giorni l'anno dei pascoli montani dei maggenghi.

7. La regione definisce modalità, criteri e requisiti per la concessione della indennità compensativa.

ART. 35.

(Azienda regionale delle foreste).

1. Per l'attuazione dei programmi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34, la regione può disporre con pro-

pria legge l'ampliamento dei compiti della azienda regionale delle foreste, affidando in via sperimentale alla stessa compiti di gestione e di governo del patrimonio boschivo pubblico e privato. L'Azienda ha compiti di imboscamento-rimboscamento, cure colturali e pulizie del bosco, recupero dei boschi degradati, miglioramento delle varietà colturali, lotta agli incendi, difesa fitosanitaria, manutenzione delle opere di sistemazione idraulica-forestale, manutenzione e pulizia dei sentieri.

2. Tale azione sperimentale si applica sul territorio della provincia di Sondrio e della Valle Brembana.

3. Allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 34, l'Azienda può provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali interessati per competenza specifica o con i privati cittadini proprietari di superfici boscate.

4. In caso di rifiuto alla stipulazione delle convenzioni e in presenza di una situazione di incuria o di degrado del patrimonio boschivo, la regione può procedere all'esproprio delle relative superfici. Le aree boschive espropriate sono trasferite al demanio della Azienda regionale delle foreste.

ART. 36.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 2, 3 e 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, nonché per gli interventi previsti dal comma 5 dello stesso articolo, compresa la ricostituzione delle scorte vive e morte ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituita dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, relativi ai territori oggetto della presente legge, è autorizzato

a carico del Fondo per la protezione civile un contributo di lire 50 miliardi per il 1988 a favore della regione Lombardia.

2. Per l'esecuzione delle opere urgenti di bonifica relative alle zone di fondo valle della provincia di Sondrio, nonché per il ripristino delle strade interpoderali distrutte o danneggiate è assegnato per l'anno 1988 alla regione Lombardia un contributo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. Le opere di bonifica devono essere eseguite in conformità con le disposizioni di legge sulla ricomposizione fondiaria.

3. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1 sono assegnati alla regione Lombardia i seguenti contributi:

a) lire 5 miliardi per il 1989 e lire 5 miliardi per il 1990 da destinare ad interventi a sollievo dei costi relativi alle operazioni di ricomposizione fondiaria;

b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 e lire 40 miliardi per il 1992-1993, per la stabilizzazione del versante retico valtellinese coltivato a vigneto e per la realizzazione delle infrastrutture occorrenti per la razionale coltivazione dei fondi;

c) lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, e lire 20 miliardi per gli anni 1992 e 1993, per la realizzazione di appropriate strutture ed adeguate infrastrutture a servizio degli alpeggi e dei maggenghi e per la manutenzione straordinaria delle strutture e infrastrutture esistenti;

d) lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1991, e lire 100 miliardi per gli anni 1992 e 1993 per il rinnovo dei versanti boschivi e i rimboschimenti nonché per le opere funzionali alle cure culturali;

e) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, e lire 210 miliardi per gli anni 1992 e 1993 per la realizzazione degli impianti irrigui occorrenti alle esigenze agricole della provincia di Sondrio e per il completamento di quelli esistenti.

CAPO VII.

TURISMO.

ART. 37.

(Lineamenti programmatici).

1. I programmi operativi pluriennali prevedono per il settore turismo specifici interventi diretti a riqualificare, diffondere e promuovere il comparto, oltre che mediante interventi diretti della regione e degli enti locali.

2. Tali interventi devono armonizzarsi con gli indirizzi e le direttive emanati dalla regione per la revisione coordinata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. L'obiettivo di tali programmi è la valorizzazione della provincia di Sondrio e della Valle Brembana quali risorse unitarie turistiche, mediante lo sviluppo congiunto del turismo di stazione e di un turismo diffuso strettamente integrato ad esso.

4. In particolare devono essere previste:

a) la promozione dell'offerta turistica sia attraverso la realizzazione di un modello di sviluppo a ricettività diffusa turistica e agrituristica che aumenti l'offerta di ricettività;

b) la realizzazione di strutture complesse che producano servizi reali a favore dei singoli operatori e degli enti locali;

c) la riqualificazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera, dei campeggi, degli ostelli e dei rifugi alpini;

d) la sistemazione e la segnalazione di sentieri di alta montagna per l'escursionismo e l'alpinismo;

e) la realizzazione di infrastrutture e strutture turistico-sportive e ricreative;

f) lo sviluppo del termalismo anche mediante la partecipazione in società miste a prevalente capitale pubblico;

g) la promozione turistica, in particolare per i periodi di bassa stagione, mediante forme di agevolazione per l'accesso agli impianti di risalita, alle scuole di sci, di alpinismo, alle strutture termali e agli impianti sportivi e per il contenimento dei costi di trasporto a favore del turismo organizzato.

ART. 38.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità di cui all'articolo 37, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato alla regione Lombardia un contributo di lire 50 miliardi per il quinquennio 1989-1993 in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990 e 1991 e di lire 20 miliardi per i restanti anni.

CAPO VIII.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO.

ART. 39.

(Lineamenti programmatici).

1. La regione predispone, un piano di sviluppo per l'industria e l'artigianato dei territori della provincia di Sondrio.

2. Tale piano, che deve privilegiare lo sviluppo di attività connesse alle specifiche caratteristiche dei territori interessati, anche mediante integrazione con altri settori economici dell'agricoltura e del turismo, utilizza anche gli strumenti degli incentivi per il sostegno della domanda di beni locali e della fornitura di servizi reali alle imprese.

3. Tale piano deve anche prevedere un programma pluriennale di formazione per i giovani con particolare riguardo alle

nuove professioni richieste da uno sviluppo economico integrato e da un nuovo modello di gestione del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

ART. 40.

(Contributi alle imprese industriali).

1. Nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 2 alle imprese industriali di qualsiasi dimensione, aventi sede o unità produttive nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 27 luglio 1987, sono concessi finanziamenti agevolati a fronte di investimenti volti all'ampliamento o all'ammodernamento tecnologico, effettuati successivamente alla data del 18 luglio 1987 e comunque entro il 31 dicembre 1993. Detti finanziamenti possono essere concessi, altresì, ai nuovi insediamenti produttivi effettuati nello stesso periodo e nei comuni di cui al presente comma, con priorità per le iniziative che utilizzino nuove tecnologie di produzione, che producano beni di cui vi sia crescente domanda sui mercati nazionali ed esteri o che consentano la valorizzazione o lo sfruttamento di risorse naturali locali. L'importo finanziabile è commisurato al 75 per cento degli investimenti fissi, cui possono essere aggiunte le spese sostenute per la formazione delle scorte nella misura massima del 25 per cento dell'investimento complessivo.

2. All'erogazione dei mutui di durata non superiore ai 15 anni, ivi compreso il preammortamento non superiore ai 3 anni, si provvede attraverso un istituto a credito speciale.

3. I mutui concessi beneficiano di un contributo in conto interesse nella misura massima pari alla differenza tra il tasso di raccolta e l'indice ISTAT di svalutazione monetaria. La quota di investimento non coperta da predetto contributo, in conto interesse, può beneficiare di eventuali ulteriori provvidenze disposte dallo Stato o dalla regione Lombardia.

4. Le modalità di accesso e di erogazione dei mutui e per quant'altro non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento, in quanto applicabile, alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.

5. L'onere, del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1988 e posto a carico del Fondo per la protezione civile.

ART. 41.

(Contributi agli enti locali).

1. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, è disposta l'assegnazione alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-93 del contributo di lire 15 miliardi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1989-90 e 91 e di lire 6 miliardi per i restanti anni, da utilizzare per contributi agli enti locali in relazione alle spese occorrenti per il completamento delle aree industriali.

ART. 42.

(Contributi alle imprese esercenti impianti di risalita).

1. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato alla regione Lombardia un contributo di lire 20 miliardi per il quinquennio 1989-93, in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 e lire 8 miliardi per i restanti anni, per la concessione da parte della regione alle imprese esercenti impianti di risalita di contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere concesso sia per l'ampliamento o l'ammodernamento degli impianti esistenti, sia per la realizzazione di nuovi impianti.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, è, altresì, autorizzato il limite di impegno di lire 1 miliardo per il 1989 e di lire 1 miliardo per il 1990 per la concessione di contri-

buti decennali in conto interessi sugli investimenti effettuati ai sensi del comma 1. L'ammontare del contributo non può superare il 5 per cento della quota di spesa non coperta dal contributo in conto capitale.

ART. 43.

(Agevolazioni fiscali e contributive).

1. Le imprese costituite dopo il 18 luglio 1987 o che, dopo suddetta data, abbiano proceduto all'ampliamento di loro stabilimenti o impianti, sono dichiarate esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) per il periodo di 10 anni dall'inizio l'attività o dall'esecuzione dell'ampliamento.

2. Per il medesimo periodo alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) un credito d'imposta pari al 50 per cento di quella dovuta, in corrispondenza dell'entità del reddito accantonato in apposito fondo passivo ed investito entro il secondo esercizio successivo.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 18 luglio 1987 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 30 giugno 1988 è concesso lo sgravio nella misura del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1987. Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori dipendenti.

4. A favore delle aziende manifatturiere che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 1990, incrementando i propri livelli occupazionali delle unità produttive site nei comuni di cui al comma 3 rispetto a quelli in atto alla data del 18 luglio 1987, è disposta la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50 per cento dei

contributi a carico dei datori di lavoro, per la durata di anni 3 dall'effettiva entrata in servizio.

ART. 44.

(Disposizioni varie).

1. Nell'ambito del programma di ricostruzione e di rilancio del tessuto economico e produttivo della provincia di Sondrio, la regione Lombardia promuove la costituzione di una Finanziaria di valle, dotandola di un fondo pari a lire 10 miliardi.

2. Alla gestione degli interventi della Finanziaria, secondo le priorità e le modalità che saranno definite da apposita normativa regionale, si provvede, attraverso un Comitato di gestione composto anche da rappresentanti dell'amministrazione provinciale e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Fondo di rotazione provinciale viene ulteriormente dotato dell'importo di lire 10 miliardi. Ad integrazione delle garanzie prestate dall'azienda beneficiaria dei finanziamenti del fondo stesso, la regione Lombardia interviene nella misura del 50 per cento del finanziamento concesso attraverso proprie strutture a ciò delegate.

4. Al fine di ridurre i tassi ordinariamente praticati dai consorzi di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Sondrio, la regione Lombardia interviene con propri contributi a fondo perduto per conseguire l'abbattimento di 5 punti dei tassi passivi.

5. Alle industrie manifatturiere aventi sede o unità produttive situate nei territori della provincia di Sondrio viene data prelazione a parità di condizioni, sull'appalto di forniture alla pubblica amministrazione, nell'ambito territoriale della regione Lombardia.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 55 secondo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge

dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate site nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 1987 non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente.

7. Per le passività in essere alla data del 18 luglio 1987, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali dalle aziende produttive che hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 sono concessi contributi in conto interessi nella misura massima del 5 per cento rispetto ai tassi stabiliti nel contratto originario e sino al completo ammortamento del mutuo stesso.

8. Alla regione Lombardia è assegnato un contributo di lire 10 miliardi nel periodo 1988-1997, al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese e società nonché ai consorzi promossi fra le imprese operanti nella provincia di Sondrio. Il contributo è finalizzato alla attribuzione, alle imprese e società di contributi in conto capitale sino alla percentuale massima dell'80 per cento nell'investimento relativo a programmi di penetrazione commerciale, di pubblicità e di promozione per partecipazione a fiere, spese per la costruzione di depositi e di campionamenti, costi per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero.

9. La regione Lombardia può altresì disporre interventi volti a contenere i costi per le assicurazioni nonché gli oneri relativi alle anticipazioni per le esportazioni effettuati da aziende aventi unità produttive in provincia di Sondrio.

10. Alle aziende ubicate nei territori lombardi oggetto della presente legge, possono essere concessi contributi nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per progetti di ricerca di materiali lapidei, di risorse minerarie e di altre risorse naturali, ovvero di innovazione di processo e di prodotto. La misura del contributo può essere elevata all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute

per la ricerca qualora la medesima dia luogo ad un effettivo sfruttamento o all'avvio di nuove produzioni.

11. Viene altresì concesso un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa per la costruzione, la riattivazione o la modernizzazione di impianti idroelettrici utilizzando piccole derivazioni d'acqua con le procedure e modalità di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

12. Il contributo in conto capitale, pari al 30 per cento della spesa sostenuta di cui al comma 11, viene altresì concesso per l'installazione, l'ammodernamento di impianti di depurazione o di apparecchiature atte a prevenire qualsiasi forma di inquinamento.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

ART. 45.

(Rateizzazione tributi e contributi previdenziali).

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, non versate né riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ferme restando le altre disposizioni dell'ordinanza 28 dicembre 1987 n. 1316/FPL e 30 dicembre 1987 n. 1317/FPL del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avviene nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

2. Le somme di cui al comma 1, in quanto temporaneamente trattenute dai contribuenti, non costituiscono reddito imponibile.

3. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 è prorogato al 31 dicembre 1995.

ART. 46.

(Istituto di ricerca per la valorizzazione dell'arco alpino).

1. Al fine di effettuare studi e ricerche colleganti interdisciplinarmente la tutela del suolo, dell'ambiente, dell'uso e organizzazione del territorio, unitamente allo sviluppo economico della montagna, nonché di fornire alla regione e agli enti locali delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, indicazioni scientifiche per la pianificazione territoriale ed economica, la regione procede alla costituzione di un « Istituto di ricerca per l'ecologia, economia e tecnologia applicate alle aree alpine », con sede nel territorio della provincia di Sondrio. Tale istituto può essere inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato alla regione Lombardia per l'anno 1988 un contributo di lire 5 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile.

ART. 47.

(Agevolazioni tributarie).

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, verrà congruamente incrementato e ripartito per il 90 per cento a favore degli enti locali della provincia di Sondrio e per il 10 per cento a favore degli altri comuni lombardi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 50 per cento in

proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986 come risultante dalle statistiche ISTAT.

3. Ai comuni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

4. Fino alla data del 31 dicembre 1991 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie, conseguenti alle calamità naturali del 1987.

5. Per beneficiare delle agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata, in carta semplice, dalle competenti amministrazioni comunali.

6. In deroga alle norme di cui all'articolo 339 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 – allegato F – l'ente appaltante le opere di ricostruzione e di ripristino del territorio della provincia di Sondrio a seguito agli interventi calamitosi del 1987, acconsente, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, la concessione del credito di ogni ordine e specie. La stazione appaltante deve rilasciare il relativo beneplacito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'impresa aggiudicataria. La cessione del credito deve essere effettuata ad un istituto di credito nella forma di scrittura privata, autenticata da notaio, in esenzione di imposta di qualunque tipo.

7. Per i comuni di Valdisotto, Sondalo, Fusine, Torre, Piada, Grosio, Tartano, Ardenno, Colorina, Forcola in provincia di Sondrio è integrato il contributo statale per il finanziamento della spesa di assunzione di nuovo personale per far fronte a grave carenze di organico a fronte delle esigenze determinate dalle necessità di ripristino e rilancio a seguito degli eventi calamitosi.

8. Il contributo di cui al comma 7 deve garantire la copertura della spesa per tre anni a partire dalla data di approvazione della presente legge e per un numero di addetti e funzioni da concordarsi da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con gli enti locali interessati entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i comuni di cui al presente comma il sindaco e un assessore effettivo sono posti in aspettativa retribuita per gli anni 1988-1990.

ART. 48.

(Mutui degli enti locali).

1. I mutui contratti degli enti locali negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio dello Stato. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

2. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 359 del 1987 è elevato a lire 300 milioni ed è esteso a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

ART. 49.

(Dispensa dal servizio militare di leva).

1. I giovani residenti nei comuni della provincia di Sondrio, soggetti agli obblighi militari di leva, la cui incorporazione, prevista in via normale negli anni 1987 e 1988, è stata rinviata perché giudicati rivedibili alla relativa visita, sono dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva.

ART. 50.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 3.480 miliardi per gli anni 1988-1993, si provvede, quanto a lire 180 miliardi per il 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo in parte utilizzando per lire 37 miliardi l'accantonamento « Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina » e per lire 143 miliardi l'accantonamento « Difesa del suolo »; quanto a lire 660 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, utilizzando per lire 550 miliardi l'accantonamento « Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina », per lire 100 miliardi l'accantonamento « Difesa del suolo » e per lire 10 miliardi l'accantonamento « Restauro, recupero valorizzazione del patrimonio culturale »; quanto a lire 660 miliardi per il 1990 mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, utilizzando per lire 550 miliardi l'accantonamento « Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina », per lire 100 miliardi l'accantonamento « Difesa del suolo » e per lire 10 miliardi l'accantonamento « Restauro, recupero, valorizzazione del patrimonio culturale ».